



# COMUNE DI PRATO SESIA

- Provincia di Novara -

ORDINANZA n. 2/2020/S

Prot. n. 279

## II SINDACO

- Considerato che nel periodo invernale in corso possono verificarsi precipitazioni metereologiche a carattere nevoso, nonché il perdurare di gelate;
- Premesso che il Comune mediante apposito appalto garantisce il servizio di spazzamento neve e salatura delle strade comunali, delle piazze e dei parcheggi pubblici ma che rimangono a carico dei proprietari degli edifici privati (case, negozi, ristoranti, bar, uffici, aziende, ecc.) lo spargimento del sale e lo sgombero della neve dai marciapiedi per tutta la lunghezza della loro proprietà per una larghezza di almeno mt 1,50 di profondità e per tutta la lunghezza del proprio muro frontale;
- Visto che le precipitazioni nevose e/o gelate, in ragione delle loro caratteristiche qualitative e quantitative, potrebbero determinare situazioni di pericolo per la sicurezza dei pedoni e per la pubblica incolumità;
- Rilevata pertanto la necessità di prevenire e tutelare la pubblica incolumità nel caso di intense nevicate e/o gelate;
- Richiamato l'art. 13 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana che stabilisce le norme per lo sgombero della neve;
- Attesa la contingibilità ed urgenza del presente provvedimento;
- Visti gli artt. 50-54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" concernenti il potere sindacale di adozione delle ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare particolari emergenze;

## ORDINA

- 1) A tutti i proprietari e/o amministratori e/o conduttori di stabili e/o immobili a qualunque scopo destinati, durante e/o, dopo intense precipitazioni nevose e/o gelate tali da compromettere la pubblica incolumità, di tenere sgombero il marciapiede e, in mancanza di questo, uno spazio di almeno mt. 1,50 di profondità per tutta la lunghezza del fronte su strada dello stabile;
- 2) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi o in altro luogo che non pregiudichi la regolare viabilità e la sicurezza sulla via pubblica.
- 4) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 5) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 6) I proprietari e/o amministratori e/o conduttori di stabili e/o immobili a qualunque scopo destinati dovranno altresì provvedere a spargere sui marciapiedi segatura, sabbia, sale per disgelo o altro materiale idoneo, quando ciò sia necessario, per impedire lo sdruciolamento e tenere sgombero le caditoie situate davanti alle loro proprietà.
- 7) E' vietato l'accesso ai giardini, parchi pubblici e cimitero in caso di forti precipitazioni nevose precedute da allerta (gialla, arancione, rossa), diramata dalla Protezione civile piemontese;

- 8) Le disposizioni di cui sopra hanno efficacia dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio informatico comunale, con avvertenza che eventuali inadempienze saranno immediatamente perseguite a norma di legge, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie fissate dal citato regolamento Comunale di Polizia Urbana, impregiudicate, se del caso, ulteriore azione di carattere penale

### **A V V E R T E**

Che ai sensi dell'art. 3 della Legge 07.08.1990 n. 241, entro SESSANTA GIORNI dalla notifica del presente provvedimento, è possibile presentare ricorso avverso al medesimo presso il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

Ai sensi degli artt. 4,5,8 della Legge 07.08.1990, n. 241 si avverte che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Oronzo Saponaro, tel. 0163 852117, fax 01630 851124, e-mail ufficio.tecnico@comune.prato-sesia.no.it, PEC ufficio.prato@pec.comune.prato-sesia.no.it;

### **D I S P O N E**

Il presente provvedimento è trasmesso inoltre all'Ufficio di Polizia Locale - Convenzione "Colline Novaresi", Piazza Libertà, 11, Romagnano Sesia per la verifica del rispetto di quanto ordinato

Dalla residenza comunale, li 20.01.2020



**IL SINDACO**  
(Alberto Boraso)